

Regio decreto-legge 15 gennaio 1922, n.37
con cui piena ed intera esecuzione è data al trattato di pace, concluso tra l'Italia e l'Ungheria, a Trianon, il 4 giugno 1920, e ratificato il 26 luglio 1922

(RDL in GU n.33 del 9 febbraio 1922; L in GU n.242 del 17 ottobre 1925)¹

- omissis -

Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate² e l'Ungheria³

- omissis -

Parte XII. - Porti, vie d'acqua e ferrovie

Sezione I. - Disposizioni generali

[per il testo degli articoli di questa Sezione che comprende gli articoli dal 268 al 273 si rimanda agli articoli dal 284 al 289 del trattato San Germano il cui testo è identico fatte salve tutte le ricorrenze riferite alla Austria che devono intendersi riferite all'Ungheria]

Sezione II. - Navigazione

Capitolo I. - Libertà di navigazione

[per il testo dell'articolo di questo Capitolo che è formato dall'articolo 274 si rimanda all'articolo 290 del trattato San Germano il cui testo è identico fatte salve tutte le ricorrenze riferite alla Austria che devono intendersi riferite all'Ungheria]

Capitolo II. - Clausole relative al Danubio

Clausole comuni alle reti fluviali dichiarate internazionali.

Articolo 275.

Sono dichiarati internazionali: il Danubio, a partire da Uhm, e ogni tratto navigabile della sua rete fluviale che serva naturalmente di accesso al mare a più di uno Stato, con trasbordo o senza da una nave all'altra, i canali laterali e i canali che fossero costruiti, sia per duplicare o migliorare sezioni naturalmente navigabili della detta rete fluviale, sia per riunire due sezioni naturalmente navigabili dello stesso corso d'acqua.

Qualsiasi parte della detta, rete fluviale, non compresa nella definizione generale, potrà essere dichiarata internazionale per accordo fra gli Stati rivieraschi.

[per il testo degli articoli dal 276 al 287 si rimanda agli articoli dal 292 al 303 del trattato San Germano il cui testo è identico fatte salve tutte le ricorrenze riferite alla Austria che devono intendersi riferite all'Ungheria]

Articolo 288.

L'Ungheria si impegna ad accettare il regime che sarà stabilito per il Danubio da una Conferenza delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate. Questa Conferenza, a cui potranno intervenire dei rappresentanti dell'Ungheria, si riunirà nel termine massimo di un anno, dall'entrata in vigore del presente trattato.

Finché non sarà redatto uno statuto definitivo per quanto concerne il Danubio, la Commissione internazionale di cui all'art.286 sorveglierà provvisoriamente all'uso dei macchinari, degli edifici e degli impianti che servono all'esecuzione e alla manutenzione dei lavori sulla sezione del Danubio fra Turnu-Severin e Moldava. La destinazione definitiva di questi macchinari, edifici ed impianti sarà stabilita dalla Conferenza di cui al comma precedente. L'Ungheria dichiara di rinunciare a tutti i suoi diritti, titoli e interessi sui macchinari, edifici ed impianti di cui si tratta.

[per il testo degli articoli dal 289 al 291 si rimanda agli articoli dal 305 al 307 del trattato San Germano il cui testo è identico fatte salve tutte le ricorrenze riferite alla Austria che devono intendersi riferite all'Ungheria]

Capitolo III. - Regime delle acque.

Articolo 292.

Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, il regime delle acque (canalizzazione, inondazioni, irrigazioni, drenaggio e simili) in uno Stato dipende da lavori eseguiti sul territorio di un

¹ La legge 10 giugno 1925, n.1632 (in GU n.242 del 17.10.1925) ha convertito in legge i RDL che approvano e mettono in esecuzione il Trattato di pace di Versaglia (RD 6 ottobre 1919 n.1803 e il successivo RDL 20 gennaio 1920 n.51), Trattato di Trianon (RDL 15 gennaio 1922 n.37) e Trattato di Neuilly sur Seine (RDL 15 febbraio 1920 n.173). Con il recente DL 22 dicembre 2008 n.200 "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa" (s.o. n.282 alla GU n.298 del 22.12.2008) conv. in legge 18 febbraio 2009, n.9 (s.o. n.25 alla GU n.42 del 20.02.2009) sono stati abrogati: la legge n.1632/1925 (all'All.1-n.11853); il RDL n.51/1920 (all'All.1-n.8385); il RDL n.37/1922 (all'All.1-n.9474) e il RDL n.173/1920 (all'All.1-n.8442).

² Le Potenze alleate erano: gli Stati Uniti d'America; l'Impero britannico; la Francia; l'Italia e il Giappone; mentre le Potenze associate sono: Belgio; Cina; Cuba; Grecia; Nicaragua; Panama; Polonia; Portogallo; Romania; stato Serbo-Croato-Sloveno; Siam e Cecoslovacchia.

³ Traduzione non ufficiale tratta da "Trattati ed Accordi per l'Europa danubiana"; Amedeo Giannini; Edizioni di "Politica"; Roma 1923; pag.240-242.

altro, e quando in forza di consuetudini anteriori alla guerra, sul territorio di uno Stato è fatto uso delle acque e dell'energia idraulica sorte sul territorio di un altro, dovrà essere conchiuso un accordo fra gli Stati interessati, in guisa da salvaguardare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno.

Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, sul territorio di uno Stato è fatto uso, per occorrenze comunali o domestiche, di elettricità o di acque la cui sorgente è sul territorio di un altro Stato, sarà conchiuso un accordo fra gli Stati interessati, in guisa da salvaguardare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno. In attesa di questo accordo, le stazioni centrali elettriche e gli impianti idraulici saranno tenuti a continuare le loro somministrazioni in conformità delle condizioni e dei contratti vigenti il 3 novembre 1918.

In mancanza di accordo, nei casi previsti dai due comma precedenti, e con riserva delle disposizioni dell'articolo 293, un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni deciderà.

Articolo 293.

Per l'applicazione dell'articolo 292 nei territori dell'antico Regno di Ungheria che formano il bacino del Danubio, escluso il bacino dell'Olt, e per l'esercizio delle attribuzioni seguenti, è istituita, nel comune interesse degli Stati cui appartiene la sovranità sui detti territori, una Commissione tecnica permanente, per il regime delle acque, composta di un rappresentante di ciascuno degli Stati interessati territorialmente e di un presidente nominato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Questa Commissione dovrà promuovere la conclusione degli accordi previsti all'articolo 292, sorvegliarne e in caso di urgenza assicurarne l'esecuzione; mantenere e migliorare, specialmente per quanto concerne il diboscamento e il rimboscimento, l'unità del regime delle acque e dei servizi relativi, come il servizio idrometrico e di preavviso delle piene. Attenderà allo studio delle questioni di navigazione connesse, eccettuate quelle di competenza della Commissione di navigazione per l'Alto Danubio, che essa dovrà deferire a quest'ultima, e terrà conto in specie degli interessi della pesca. Intraprenderà inoltre i lavori e gli studi e costituirà i servizi che le fossero affidati per accordo unanime fra gli Stati interessati.

La Commissione per il regime delle acque dovrà riunirsi entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato; compilerà il regolamento relativo alle proprie attribuzioni e funzioni, da sottoporre all'approvazione degli Stati interessati.

Ogni dissenso che sorgesse circa le materie che sono oggetto del presente articolo sarà definito nel modo che sarà stabilito dalla Società delle Nazioni.

Sezione III. - Ferrovie

Capitolo I. - Libertà di transito per l'Ungheria verso l'Adriatico

[per il testo dell'articolo 294 si rimanda all'articolo 311 del trattato San Germano il cui testo è identico fatte salve tutte le ricorrenze riferite alla Austria che devono intendersi riferite all'Ungheria*]

Capitolo II. - Disposizioni relative ai trasporti internazionali

[per il testo degli articoli dal 295 al 299 si rimanda agli articoli dal 312 al 316 del trattato San Germano il cui testo è identico fatte salve tutte le ricorrenze riferite alla Austria che devono intendersi riferite all'Ungheria]

- omissis -